COMUNITÀ COLLINARE VAL TIGLIONE E DINTORNI

COMUNE DI MONTALDO SCARAMPI

PROVINCIA DI ASTI

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE VARIANTE STRUTTURALE N. 4

PROGETTO PRELIMINARE

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA:
ING. GIUSEPPE VILLERO
ING. UMBERTO VILLERO
VIA PETRARCA 9A
14100 ASTI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
(DOTT. LUIGI BUSCAGLIA)

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(DOTT.SSA GABRIELLA GENTILE)

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE C.U. N. IN DATA

Le modifiche introdotte a seguito della prima conferenza di copianificazione e valutazione tenutasi nelle date 04/04/2018 e 13/06/2018 sono così evidenziate:
stralci: ~~carattere barrato~~
aggiunte: carattere verde

SOMMARIO

1. PREMESSE 3
2. METODOLOGIA OPERATIVA 3
3. ANALISI MODIFICHE URBANISTICHE 4
4. ANALISI ACUSTICA 4
Argomento 2. Riduzione area di completamento C28 5
Argomento 4. Rilocalizzazione servizi relativi all'area di espansione E4 7
Argomento 10. Riduzione spazio pubblico 11 9
Argomento.11 Correzione errore materiale nella perimetrazione di area di ristrutturazione 10
Argomento 12 Stralcio di fabbricato esistente da area a servizi 20 12
Argomento 13 Stralcio di porzione di area di ristrutturazione 14
Argomento 17 Stralcio di porzione di area di Ristrutturazione R. 16
Argomento 18 Stralcio di porzione di area a verde privato 18
Argomento 23 Stralcio aree di completamento C20 e C29 20
Argomento 24 Creazione di spazio pubblico attrezzato 24 lungo percorso di pregio paesaggistico 22
5. APPENDICE 24

1. PREMESSE

La verifica di compatibilità acustica delle previsioni urbanistiche-edilizie della Variante Strutturale n. 4 del comune di Montaldo Scarampi rispetto al Piano di Classificazione Acustica comunale (P.C.A.) viene effettuata sulla base delle disposizioni presenti all'interno della normativa di settore vigente (Legge 447/95, L.R. 52/00 e D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 3802).

La verifica di compatibilità acustica contiene adeguate specifiche tecniche atte a dimostrare la congruità delle scelte urbanistiche rispetto ai criteri informatori contenuti all'interno del Piano di Classificazione Acustica comunale, anche mediante l'introduzione di previsioni normative ed accorgimenti progettuali atti ad evitare accostamenti critici.

2. METODOLOGIA OPERATIVA

Il principio cardine in base al quale viene effettuata la verifica di compatibilità acustica consiste essenzialmente nel divieto di inserire, attraverso le previsioni urbanistiche-edilizie della Variante strutturale n. 4, nuovi accostamenti critici (accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A)) rispetto a quelli esistenti all'interno del Piano di Classificazione Acustica comunale approvato.

Il divieto di "creare" accostamenti critici è previsto dalle disposizioni di cui all'art. 6, comma 3 della L.R. 52/2000 che, ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuità morfologiche che giustifichino la deroga dal punto di vista acustico, vieta di assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a cinque decibel (pari ad un salto di classe). Tale divieto viene derogato qualora, nelle zone già urbanizzate, non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso. La deroga prevista all'interno della L.R. 52/2000 è però applicabile unicamente in sede di prima stesura del P.C.A.; infatti la D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 – 3802 "Criteri per la classificazione acustica del territorio" (prevista dall'art. 3, comma 3, lett. a) della L.R. 52/2000), delinea tra i principi generali per l'elaborazione dei Piani il seguente punto: "*La facoltà di accostare zone appartenenti a classi non contigue, è ammessa unicamente in sede di prima classificazione acustica (...), ferma restando l'eventuale conferma degli accostamenti critici evidenziati nella prima classificazione in caso di successive modifiche o revisioni della stessa*".

Inoltre, nell'ambito dell'analisi che permette di effettuare la verifica di compatibilità acustica delle previsioni urbanistiche-edilizie, vengono prese in esame le singole aree oggetto delle nuove previsioni urbanistiche-edilizie ed in virtù delle specifiche caratteristiche degli interventi vengono definite prescrizioni ed indicazioni puntuali atte ad evitare l'insorgenza di situazioni acustiche critiche e a rispettare le procedure stabilite dalla normativa di settore vigente.

Sulla base di tali elementi la verifica di compatibilità viene effettuata secondo la seguente metodologia operativa:

- **elaborazione delle ipotesi di variazione introdotte al P.C.A. attraverso le previsioni della Variante Strutturale n. 4 al PRGC del comune di Montaldo Scarampi;**
- **confronto delle ipotesi di variazione del P.C.A. attraverso l'inserimento delle previsioni della Variante Strutturale n. 4 rispetto al P.C.A. medesimo e verifica di compatibilità acustica.**

Gli estratti cartografici relativi alle ipotesi di variazione introdotte al P.C.A. attraverso la Variante Strutturale sono riportate nelle successive schede di verifica.

In particolare si evidenzia che tutte le risultanze della verifica eseguita nella presente relazione costituiscono analisi preliminare alla revisione del piano di classificazione acustica.

La presente relazione è svolta dal tecnico competente in acustica ambientale ing. Giuseppe Villero, iscritto nell'Elenco Regionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale ai sensi dell'art.2, c.7 della Legge n.447/95 con Determinazione Dirigenziale n. 62 del 16/04/2007.e dal tecnico competente in acustica ambientale ing. Umberto Villero, iscritto nell'Elenco Regionale

dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale ai sensi dell'art.2, c.7 della Legge n.447/95 con Determinazione Dirigenziale n. 21 del 28/01/2015.

3. ANALISI MODIFICHE URBANISTICHE

In sintesi gli argomenti della presente Variante si possono così riassumere:

1. **Adeguamento alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO**
2. **Riduzione area di completamento C28**
3. **Individuazione aziende agricole in zona impropria e loro regolamentazione**
4. **Rilocalizzazione aree a servizi relative all'area di espansione E4**
5. **Introduzione della possibilità di monetizzare aree a servizi nelle aree per impianti confermati nella loro ubicazione (C.U.)**
6. **Modifica art. 39 delle Norme tecniche di attuazione**
7. **Aggiornamento cartografia rotatoria lungo S.P. 3 e aumento area al servizio di insediamenti produttivi SPCU**
8. **Modifica distanza da strade in area agricola all'interno dei centri abitati**
9. **Eliminazione del centro abitato urbanistico**
10. **Riduzione spazio pubblico 11**
11. **Correzione di errore materiale nella perimetrazione di area di ristrutturazione**
12. **Stralcio di fabbricato esistente da area a servizi SP 20**
13. **Stralcio di porzione di area di ristrutturazione e sua riconduzione a area agricola.**
14. **Modifica/integrazione delle norme sulla distanza delle stalle**
15. **Realizzazione di autorimesse in area agricola**
16. **Introduzione di normativa sulle aree inidonee agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti**
17. **Stralcio di porzione di area di Ristrutturazione R.**
18. **Stralcio di porzione di area a verde privato**
19. **Ampliamento di nucleo rurale**
20. **Stralcio area per raccolta differenziata (art. 45 NTA)**
21. **Adeguamento delle Norme di Attuazione alle nuove disposizioni di legge**
22. **Determinazione del centro abitato ai sensi del comma 5bis, art. 12 L.R. 56/77 smi.**
23. **Stralcio aree di completamento C20 e C29**
24. **Creazione di spazio pubblico attrezzato 24 lungo percorso di pregio paesaggistico**
25. **Eliminazione della perimetrazione dei nuclei agricoli**

4. ANALISI ACUSTICA

Come prima ricordato nel paragrafo "2. Metodologia operativa", per ciascuna area oggetto di variante, per la quale è stata mutata la destinazione d'uso rispetto al PRGC vigente, sono state riportate le "classi acustiche" attribuite dal Piano di Classificazione Acustica.

Si è quindi ipotizzata la classe acustica riferita alla previsione urbanistica: il confronto della classe attuale con quella riferita alla previsione urbanistica permette di valutare la creazione di eventuali punti critici.

Di seguito sono riportate le verifiche di compatibilità acustica delle aree interessate da previsioni urbanistiche che producono mutamenti di destinazioni d'uso.

Argomento 2. Riduzione area di completamento C28

Il vigente PRGC individua l'area di completamento C28, di superficie 4.515 m^2, come indicata nella parte sinistra della Fig. 1.
Una parte della suddetta area di completamento, posta a sud, è di competenza, anche catastale, dell'esistente fabbricato residenziale ubicato nella sottostante area di ristrutturazione: con la presente variante si intende pertanto stralciare la porzione di area di completamento di competenza del fabbricato (di superficie 1.050 m^2) e ricondurla ad area di ristrutturazione, come indicato nella parte destra della Fig. 1.

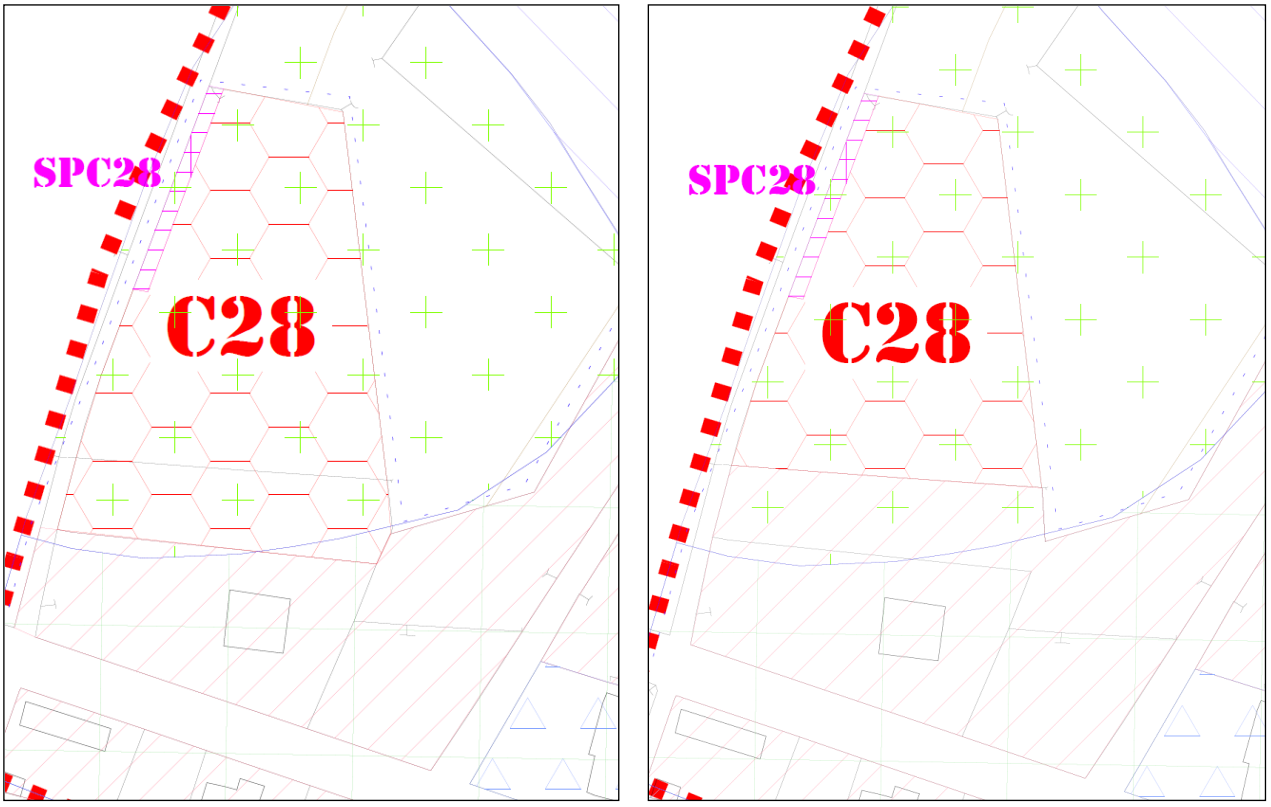

Fig. 1 - Estratto vigente PRGC (sinistra) e variante (destra)

A seguito della modifica la superficie dell'area C28 passa da 4.515 m^2 a 3.465 m^2, e la volumetria ammissibile da 2.709 m^3 a 2.079 m^3.

Classificazione acustica:
Stante le sue caratteristiche e la sua collocazione territoriale, l'attuale piano di classificazione acustica inserisce l'area C28 in classe II. La parte di area stralciata e ricondotta a destinazione agricola resta incuneata tra due aree a destinazione residenziale, per cui si ritiene opportuno non modificare la classificazione acustica, mantenendola in classe II
La Fig. 2 rappresenta l'individuazione dell'area in esame sul vigente P.C.A.

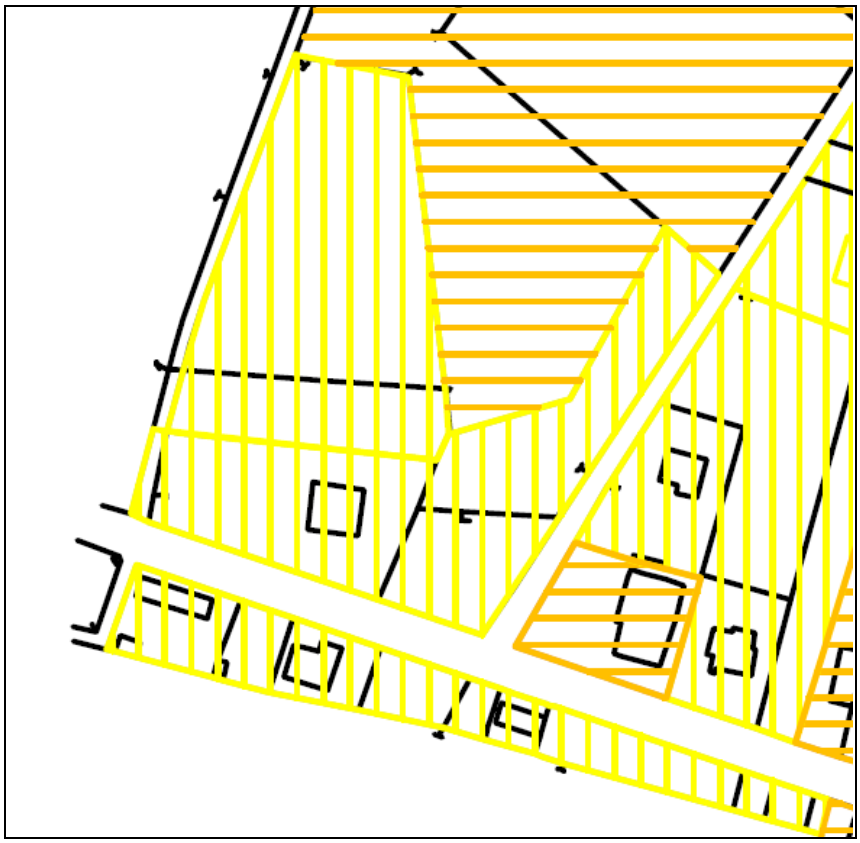

Fig. 2 - Individuazione aree su P.C.A. vigente

Argomento 4. Rilocalizzazione servizi relativi all'area di espansione E4

Con la presente variante si riordinano i servizi presenti nell'area di espansione E4, oltre ad aggiornare la cartografia catastale per quanto riguarda frazionamenti e nuove costruzioni nel frattempo intervenute.

Nell'area E4 sono previste, nel vigente PRGC, sei piccole aree a parcheggio di superficie totale pari a 315 m^2 (vedi Fig. 3 – parte sinistra): tali servizi risultano poco utilizzabili, per cui l'Amministrazione ha deciso una loro rilocalizzazione in adiacenza all'esistente area a servizi SP4 (attualmente di superficie pari a 565 m^2): come si vede dalla Fig. 3 (parte destra) si prevede un aumento di superficie dell'area SP4, che passa dai 565 m^2 a 1.158 m^2.

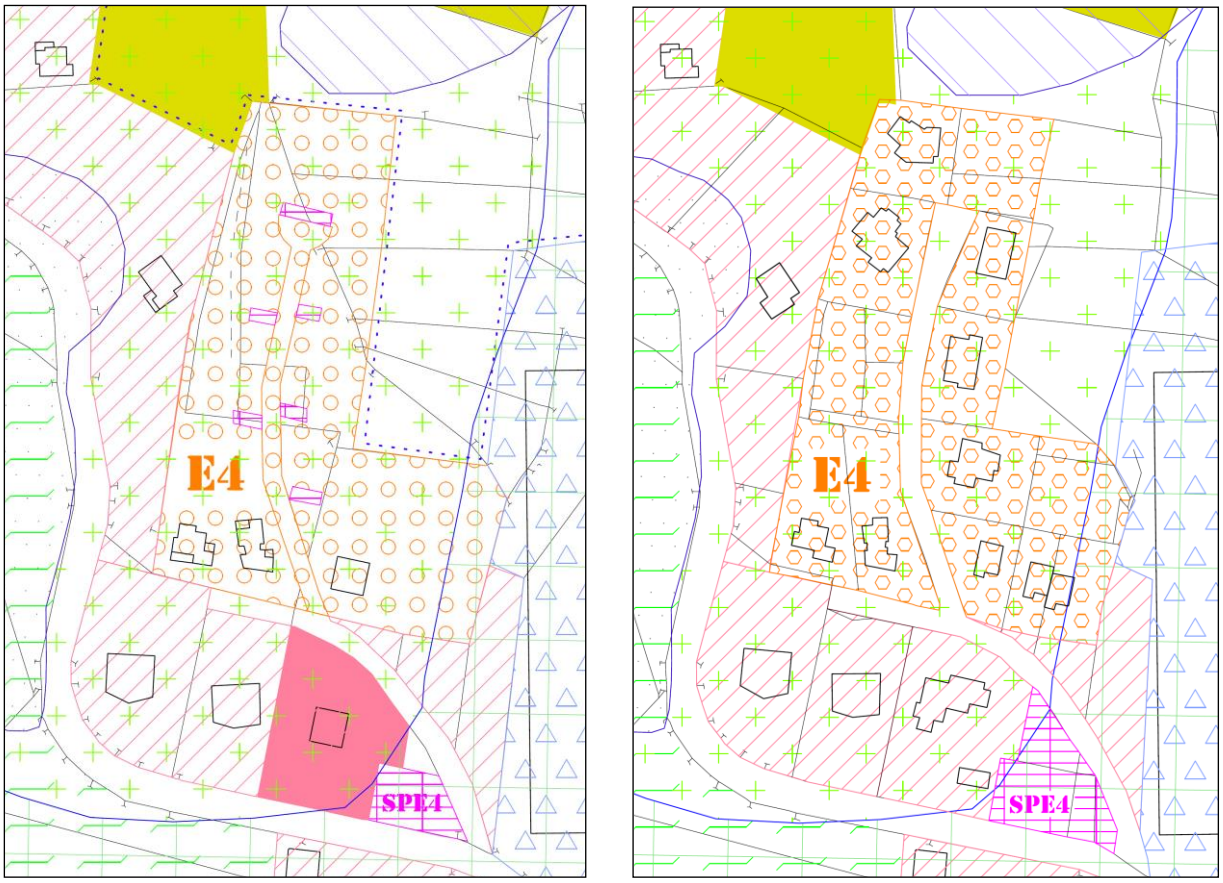

Fig. 3 - Estratto vigente PRGC (sinistra) e variante (destra)

In definitiva, gli spazi pubblici in questa zona passano da (565 + 315) m^2 = 880 m^2 a 1.158 m^2, con un incremento di 278 m^2.

Classificazione acustica:

Stante le sue caratteristiche e la sua collocazione territoriale, l'attuale piano di classificazione acustica inserisce le aree in parte in classe III e in parte in classe IV. Si ritiene opportuno non modificare la classificazione acustica, mantenendo le classi esistenti.

La Fig. 4 rappresenta l'individuazione dell'area in esame sul vigente P.C.A.

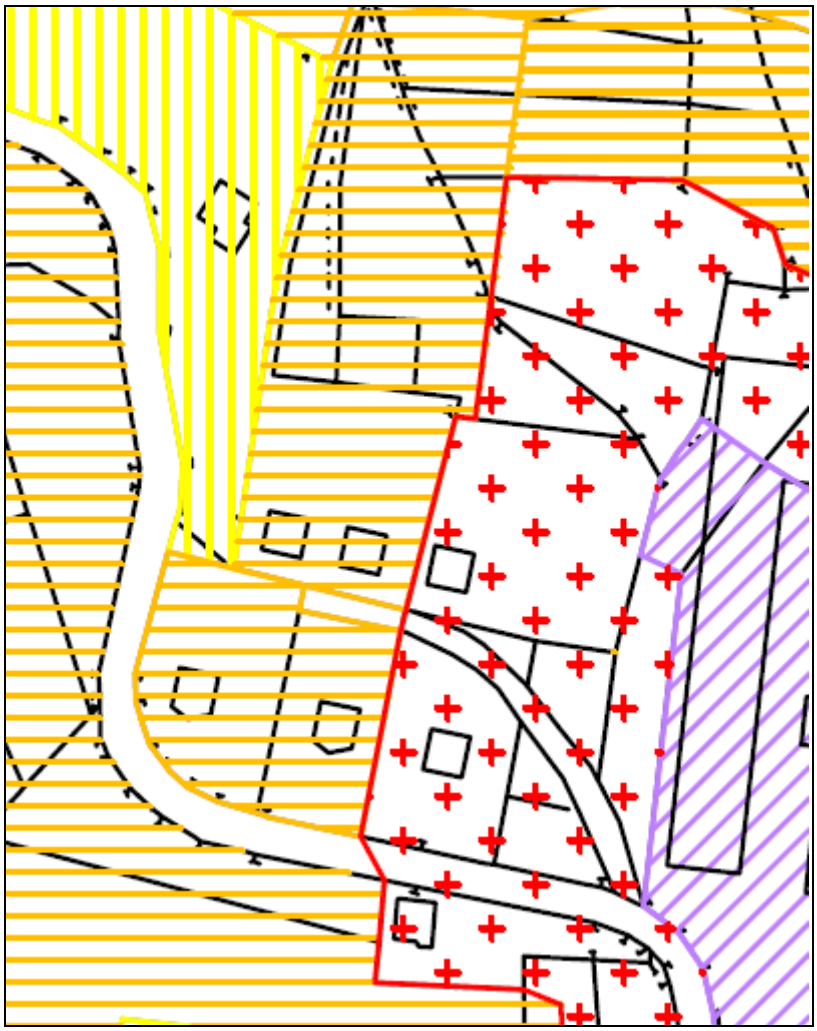

Fig. 4 - Individuazione aree su P.C.A. vigente

Argomento 10. Riduzione spazio pubblico 11

Il vigente PRGC individua lo spazio pubblico a parcheggio 11, di superficie 250 m^2, come indicato nella parte sinistra della Fig. 5.

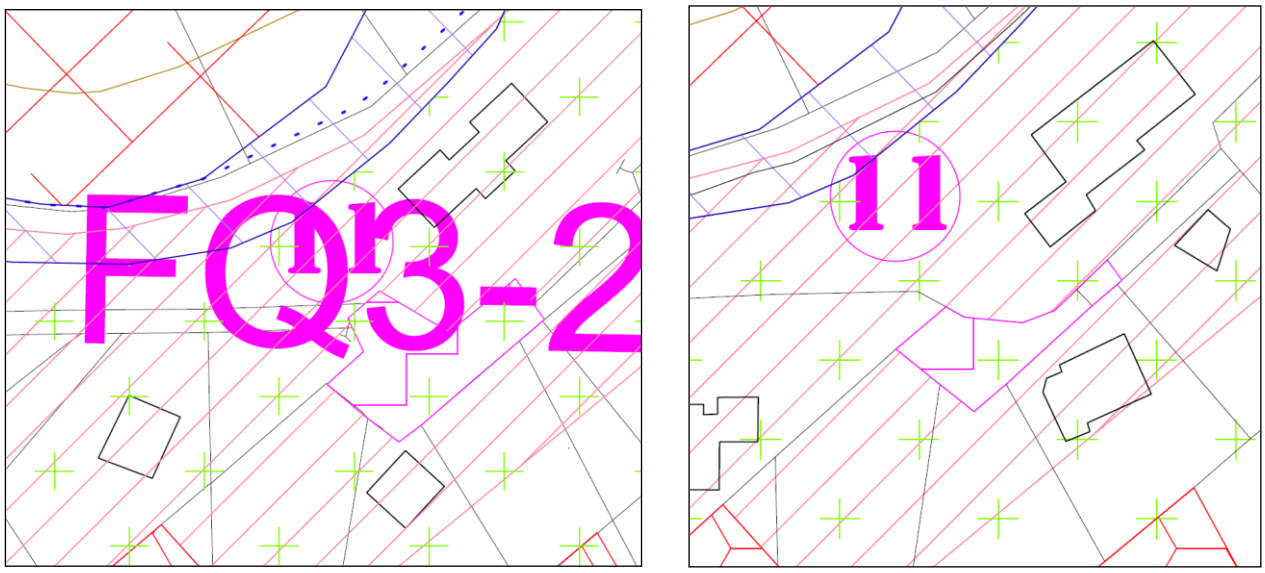

Fig.5 - Estratto vigente PRGC (sinistra) e variante (destra)

L'Amministrazione comunale intende ridurre lo spazio pubblico 11 di una superficie pari a 95 m^2, come mostrato nella parte destra di Fig. 5.

Classificazione acustica:

Stante le sue caratteristiche e la sua collocazione territoriale, l'attuale piano di classificazione acustica inserisce l'area in classe II. In conformità al principio del mantenimento delle buone condizioni acustiche, laddove esistenti ed in particolare per le adiacenti aree residenziali (incluse in classe II), si ritiene il mantenimento in classe II la scelta più opportuna al fine di garantire le migliori condizioni qualitative.

La Fig. 6 rappresenta l'individuazione delle aree in esame sul vigente P.C.A.

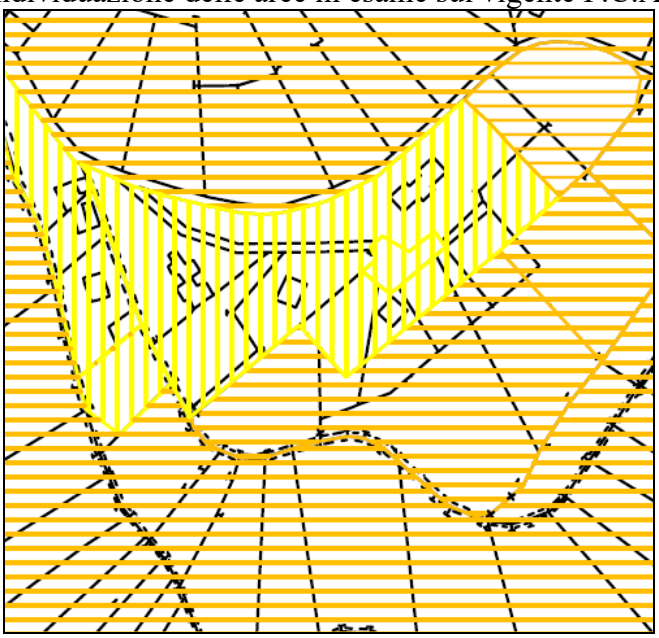

Figura 6 - Individuazione aree su P.C.A. vigente

Argomento.11 Correzione di errore materiale nella perimetrazione di area di ristrutturazione

Il vigente PRGC identifica, nella zona del centro abitato in corrispondenza dell'incrocio tra le vie G.B. Binello e via Garibaldi, un gruppo di case quale ricadenti in area agricola (vedi parte sinistra di Fig. 6): tale rappresentazione deriva da un errore materiale commesso nella trasposizione delle tavole di piano da supporto cartaceo a supporto informatico.
In realtà non è mai stato intenzione del comune di Montaldo Scarampi, né oggetto di alcuna variante, trasformare l'area in questione in area agricola, in quanto le case ivi presenti sono a tutti gli effetti sempre state a destinazione residenziale, come risulta dall'estratto di PRGC in forma cartacea (variante generale approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 67-35837 in data 20/06/1994) riportato nella parte destra di Fig. 6.

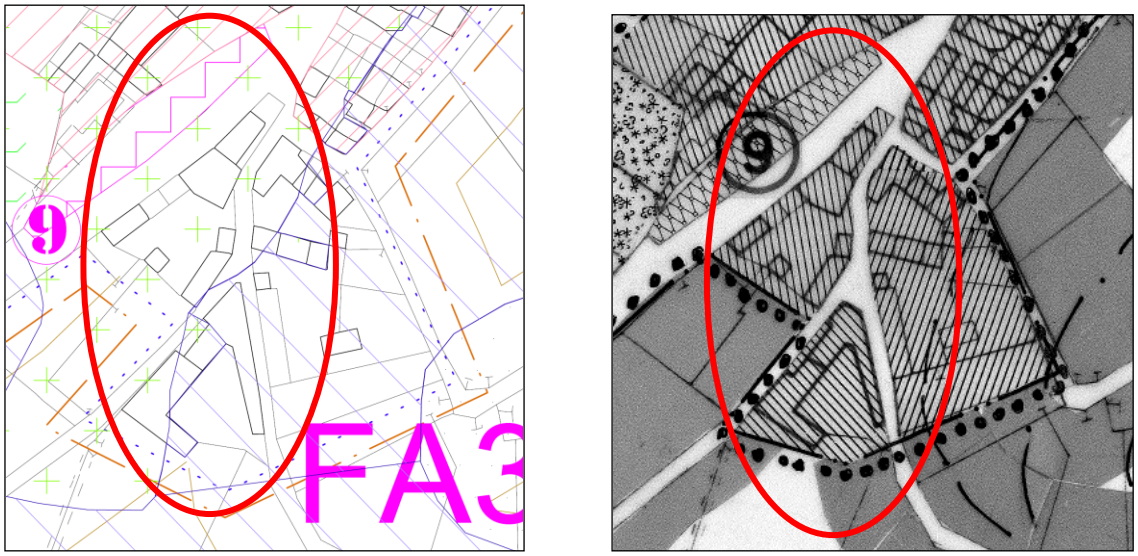

Fig. 6 - Estratto vigente PRGC (sinistra) e PRGC in forma cartacea (destra)

Con la presente variante si vuole porre rimedio all'errore materiale, riproponendo la corretta perimetrazione dell'area di ristrutturazione, come mostrato nell'estratto di variante di Fig. 7.

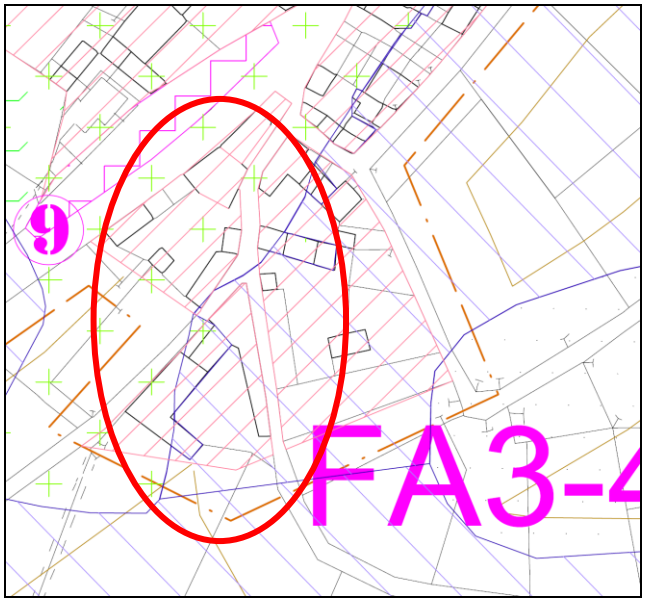

Fig. 7 - Estratto variante

Classificazione acustica:
Stante le sue caratteristiche e la sua collocazione territoriale, l'attuale piano di classificazione acustica inserisce l'attuale area agricola in classe III. In conformità al principio del mantenimento delle buone condizioni acustiche, laddove esistenti ed in coerentemente con le adiacenti aree residenziali (incluse in classe II), si ritiene il passaggio in classe II la scelta più opportuna al fine di garantire le migliori condizioni qualitative, risultando quindi completamente compatibile con la nuova destinazione urbanistica. **La nuova classe acustica dell'area in esame non genera infatti punti critici.**
La Fig. 8 rappresenta l'individuazione delle aree in esame sul vigente P.C.A., mentre la Fig. 9 riporta l'ipotesi di variazione del P.C.A.

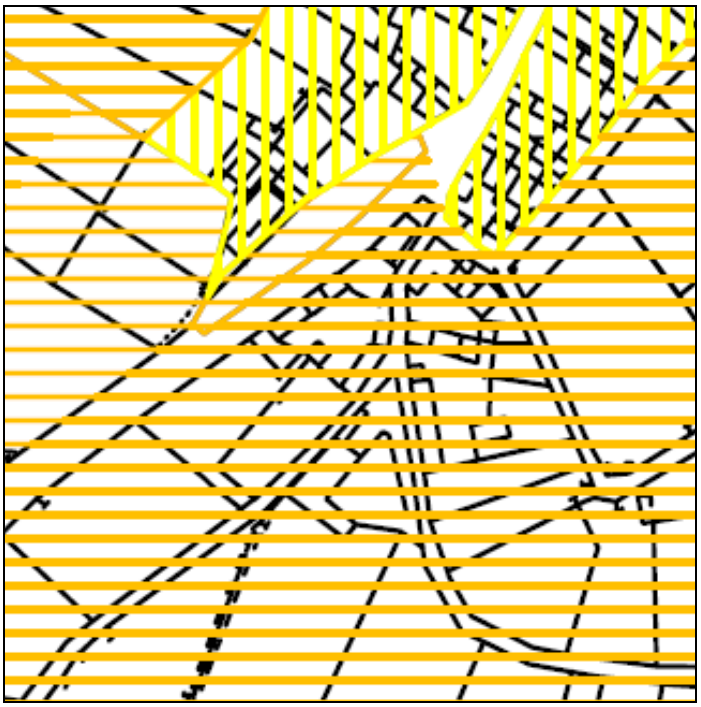

Fig. 8 - Individuazione aree su P.C.A. vigente

Area da includere in classe II

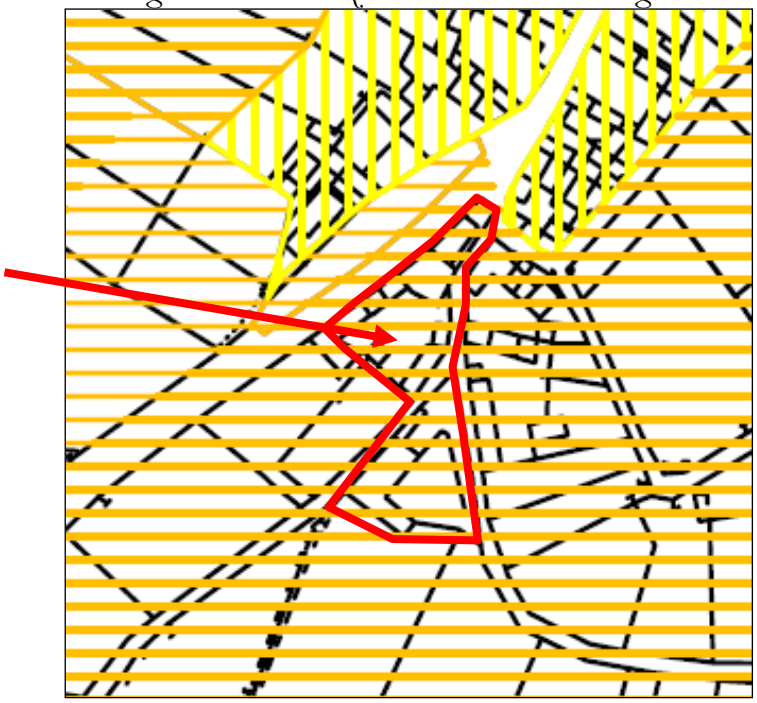

Fig. 9 – Ipotesi di variazione del P.C.A.

Argomento 12 Stralcio di fabbricato esistente da area a servizi 20

Il vigente PRGC individua lo spazio pubblico a interesse comune/verde pubblico 20, di superficie 220 m^2, come indicato nella parte sinistra della Fig. 10. Tale spazio pubblico era stato inserito in una precedente variante, ma per errore, nello spazio pubblico è ricompreso un fabbricato privato di civile abitazione abitato, per il quale non è mai stato previsto un eventuale esproprio ad uso pubblico. E' pertanto intenzione dell'Amministrazione comunale porre rimedio all'errore, escludendo il fabbricato dall'area a servizi 20, per una superficie pari a 90 m^2.
La superficie dell'area a servizi 20 risulta pertanto, dopo la correzione, pari a 130 m^2.

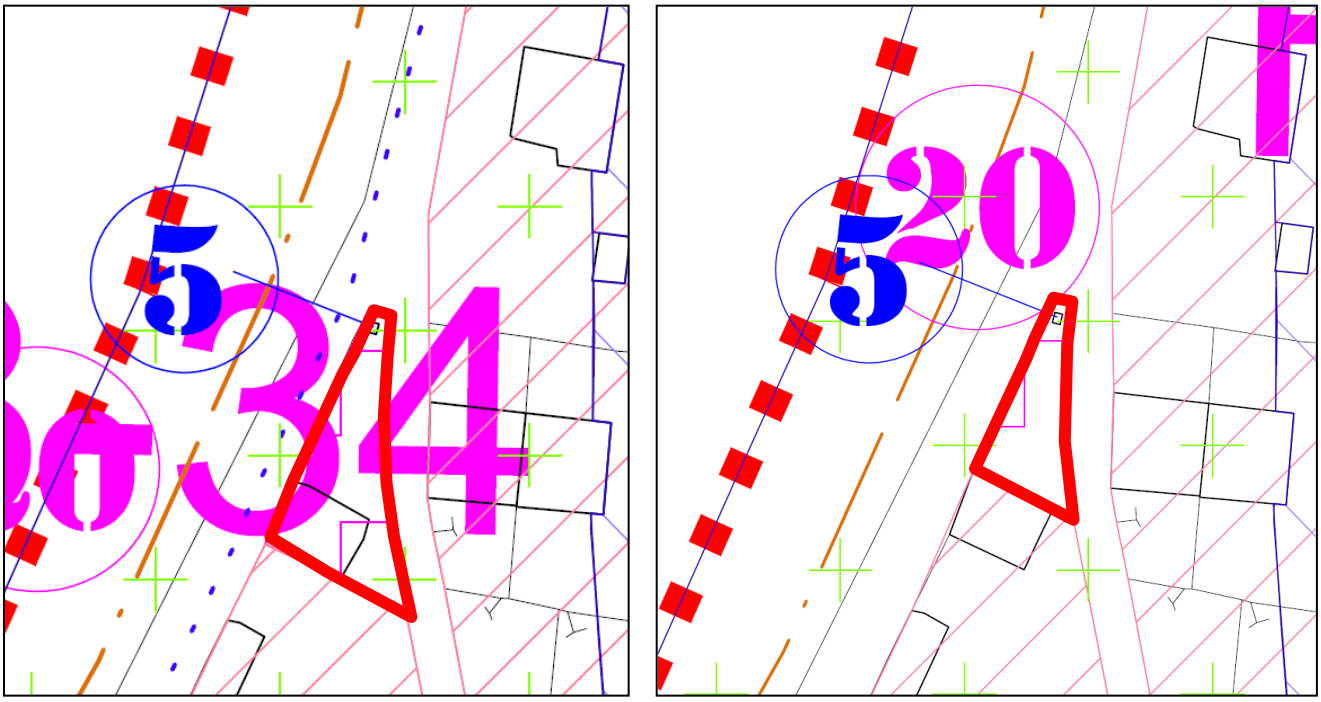

Fig.10 - Estratto vigente PRGC (sinistra) e variante (destra)

Classificazione acustica:
Stante le sue caratteristiche e la sua collocazione territoriale, l'attuale piano di classificazione acustica inserisce l'area in classe II. In conformità al principio del mantenimento delle buone condizioni acustiche, laddove esistenti ed in particolare per le adiacenti aree residenziali (incluse in classe II), si ritiene il mantenimento in classe II la scelta più opportuna al fine di garantire le migliori condizioni qualitative.
La Fig. 11 rappresenta l'individuazione delle aree in esame sul vigente P.C.A.

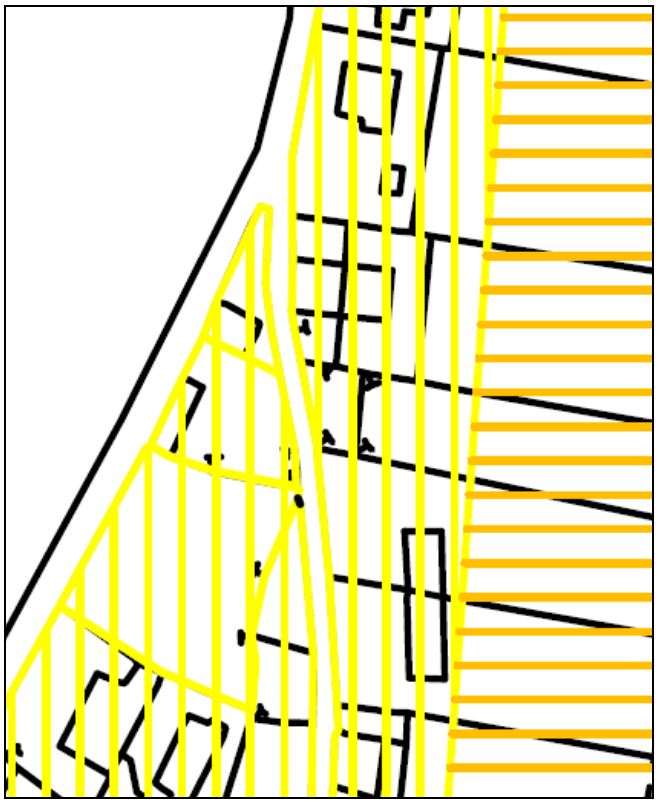

Figura 11 - Individuazione aree su P.C.A. vigente

Argomento 13 Stralcio di porzione di area di ristrutturazione

Il vigente PRGC identifica, con destinazione residenziale in area di ristrutturazione, l'azienda agricola Rabino, da sempre dedita all'attività agricola.
Con la presente variante i fabbricati e i terreni di proprietà dell'azienda vengono ricondotti alla destinazione agricola, come mostrato nella Fig. 12.

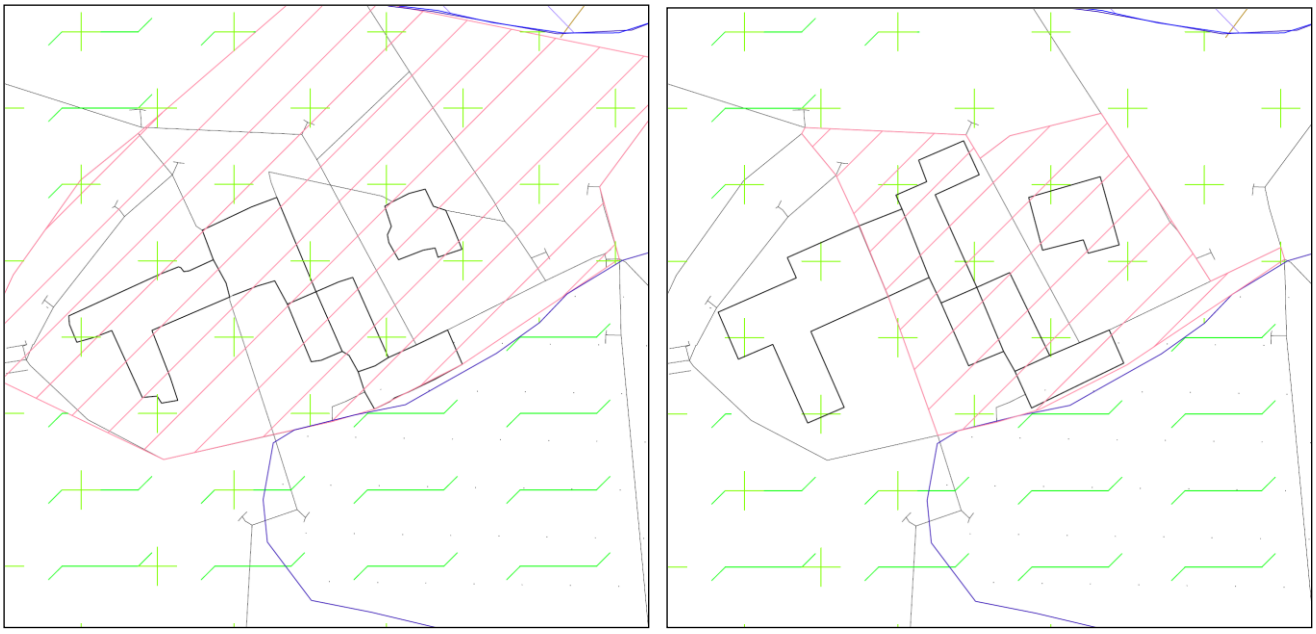

Fig. 12 - Estratto vigente PRGC (sinistra) e variante (destra)

Classificazione acustica:
Stante le sue caratteristiche e la sua collocazione territoriale, l'attuale piano di classificazione acustica inserisce l'attuale area agricola in classe II. In conformità al principio del mantenimento delle buone condizioni acustiche, laddove esistenti ed in coerentemente con le adiacenti aree agricole (incluse in classe III), si ritiene il passaggio in classe III la scelta più opportuna al fine di garantire le migliori condizioni qualitative, risultando quindi completamente compatibile con la nuova destinazione urbanistica. **La nuova classe acustica dell'area in esame non genera infatti punti critici.**
La Fig. 13 rappresenta l'individuazione delle aree in esame sul vigente P.C.A., mentre la Fig. 14 riporta l'ipotesi di variazione del P.C.A.

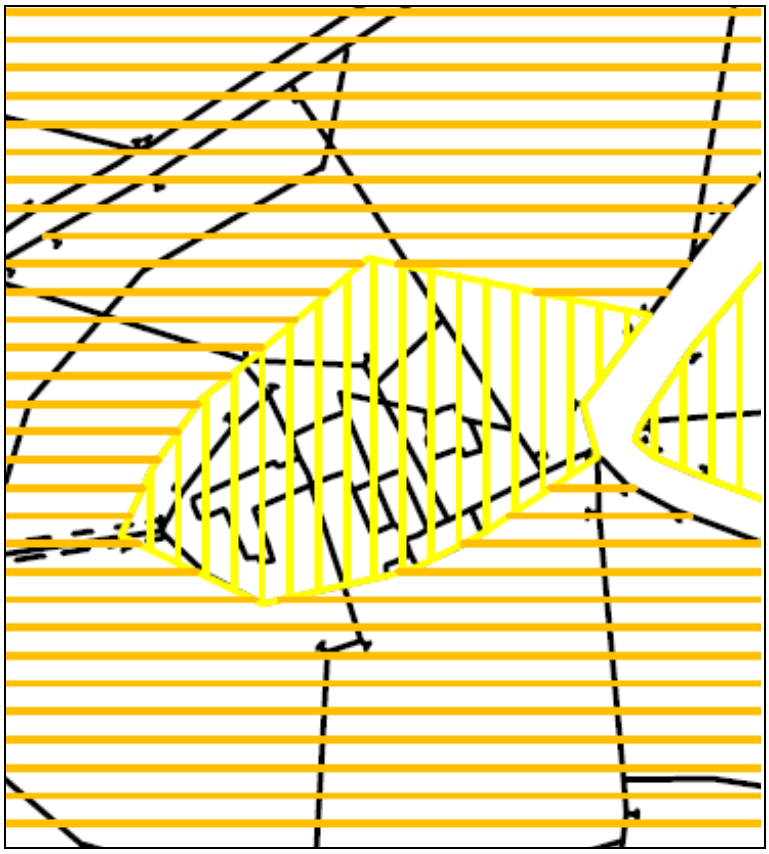

Figura 13 - Individuazione aree su P.C.A. vigente

Area da includere in classe III

Figura 14 – Ipotesi di variazione del P.C.A.

Argomento 17 Stralcio di porzione di area di Ristrutturazione R.

Nel vigente P.R.G.C. è inserita in area di Ristrutturazione R. una porzione di esistente noccioleto (già individuato in sede di adeguamento al P.T.P.). E' intenzione dell'Amministrazione ricondurre il sedime di terreno alla sua corretta destinazione agricola, stralciandone la destinazione residenziale.
Nella seguente Fig. 15 è riportato, nella parte sinistra, un estratto del vigente P.R.G.C. con l'individuazione della porzione di noccioleto in area di Ristrutturazione R., , mentre nella parte destra è riportato un estratto della presente variante, che stralcia la parte di area di Ristrutturazione R. e la riconduce alla sua corretta destinazione agricola.

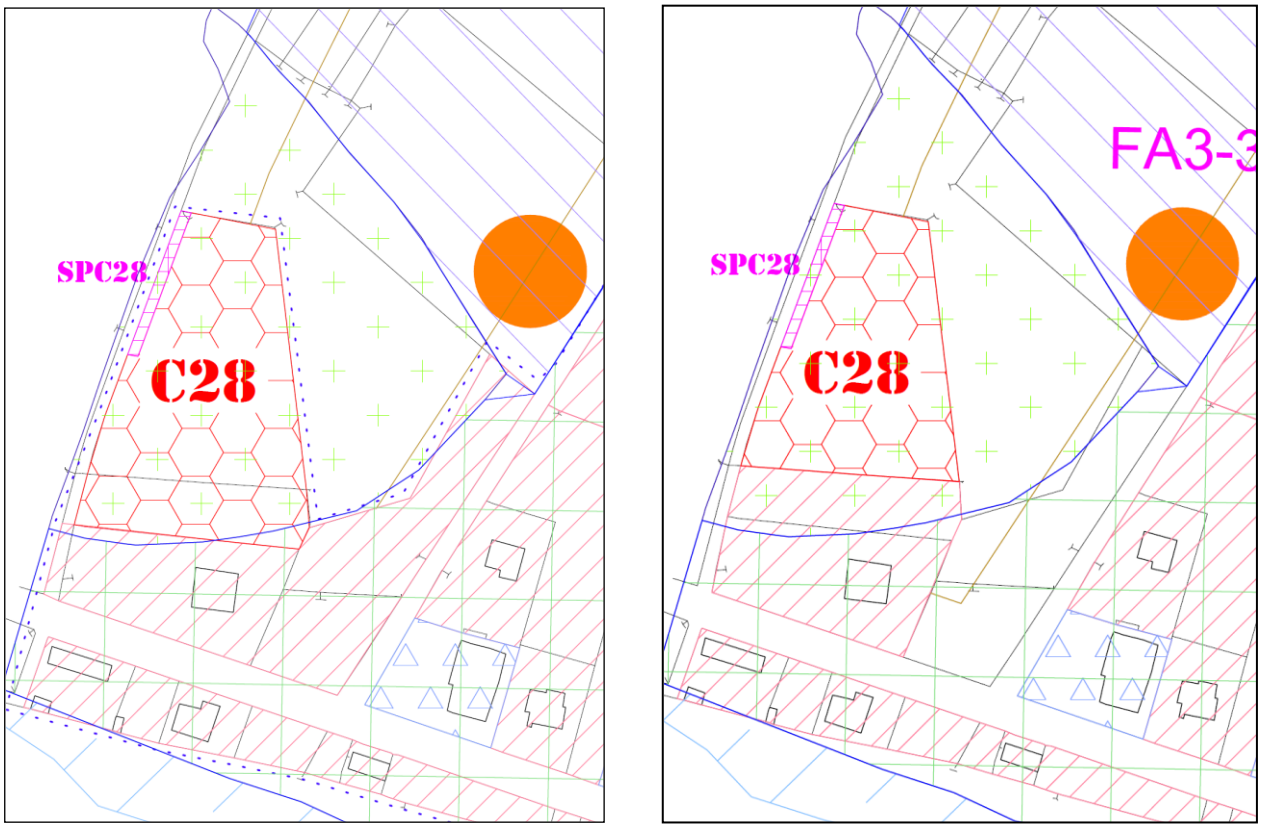

Fig. 15 - Estratto vigente PRGC (sinistra) e variante (destra)

Classificazione acustica:
Stante le sue caratteristiche e la sua collocazione territoriale, l'attuale piano di classificazione acustica inserisce l'attuale area agricola in classe II. In conformità al principio del mantenimento delle buone condizioni acustiche, laddove esistenti ed in coerentemente con le adiacenti aree agricole (incluse in classe III), si ritiene il passaggio in classe III la scelta più opportuna al fine di garantire le migliori condizioni qualitative, risultando quindi completamente compatibile con la nuova destinazione urbanistica. **La nuova classe acustica dell'area in esame non genera infatti punti critici.**
La Fig. 16 rappresenta l'individuazione delle aree in esame sul vigente P.C.A., mentre la Fig. 17 riporta l'ipotesi di variazione del P.C.A.

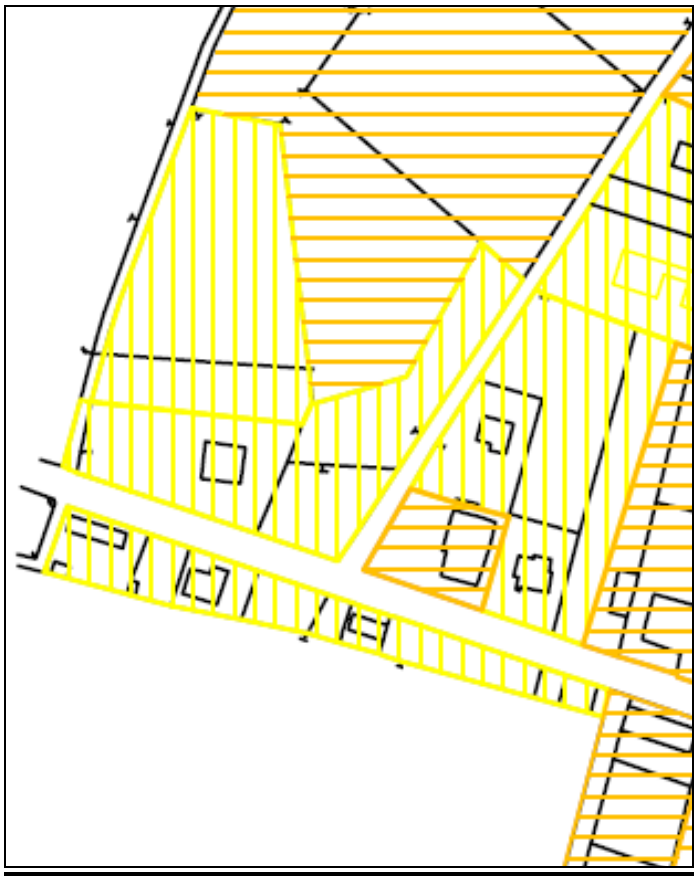

Figura 16 - Individuazione aree su P.C.A. vigente

Area da includere in classe III

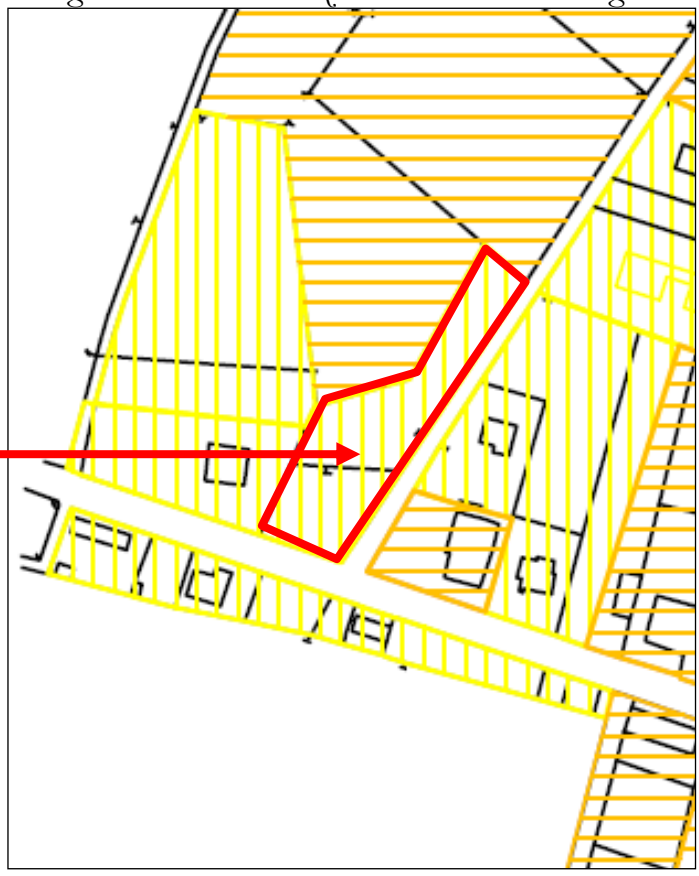

Figura 17 – Ipotesi di variazione del P.C.A.

Argomento 18 Stralcio di porzione di area a verde privato

Nel vigente P.R.G.C. è inserita in area a verde privato un'estesa superficie attualmente occupata in parte da coltivi ed in parte da bosco: è intenzione dell'Amministrazione riportare la suddetta area alla sua corretta destinazione agricola.

La Fig. 18, nella parte sinistra, mostra un estratto del vigente P.R.G.C. con indicazione (con linea rossa) della porzione di area a verde privato che si intende stralciare, mentre nella parte destra mostra un estratto della presente variante.

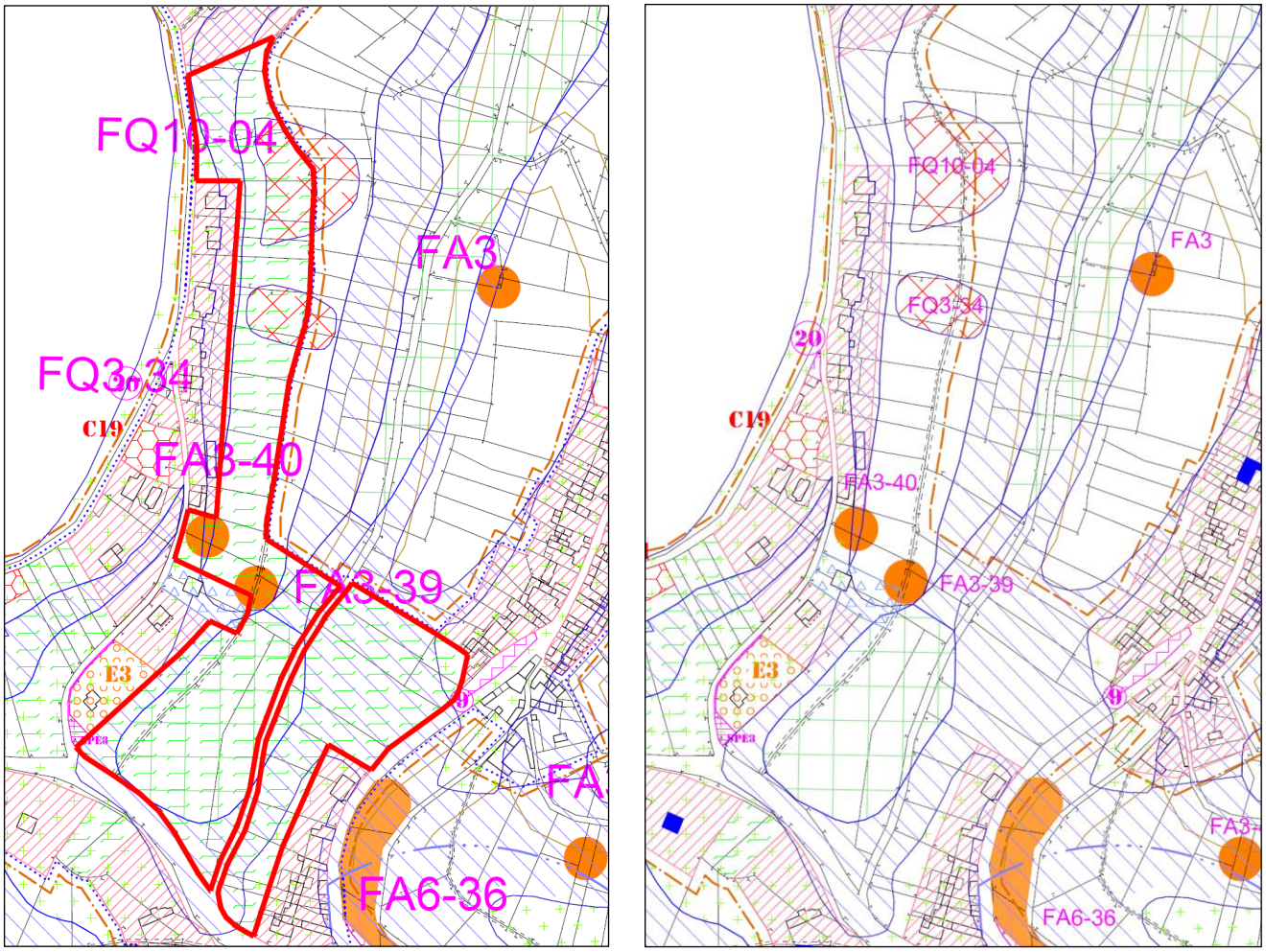

Fig. 18 - Estratto vigente PRGC (sinistra) e variante (destra)

Classificazione acustica:

Stante le sue caratteristiche e la sua collocazione territoriale, l'attuale piano di classificazione acustica inserisce l'area in classe III. In conformità al principio del mantenimento delle buone condizioni acustiche, laddove esistenti ed in particolare per le adiacenti aree residenziali (incluse in classe III), si ritiene il mantenimento in classe III la scelta più opportuna al fine di garantire le migliori condizioni qualitative.

La Fig. 19 rappresenta l'individuazione delle aree in esame sul vigente P.C.A.

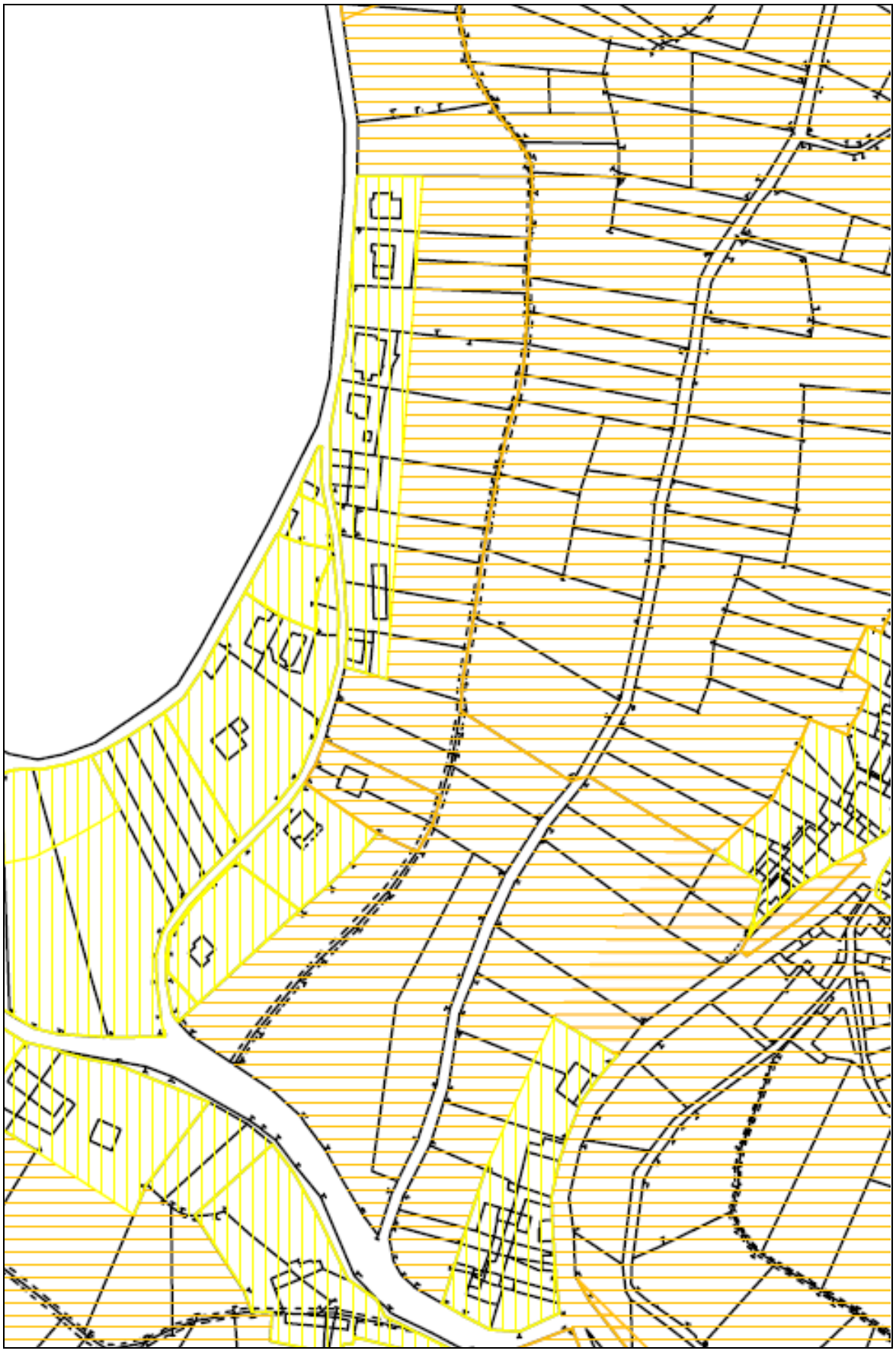

Figura 19 - Individuazione aree su P.C.A. vigente

Argomento 23 Stralcio aree di completamento C20 e C29

Il vigente PRGC individua le due aree di completamento C20, di superficie 6.575 m^2, e C29, di superficie 2.000 m^2, come rappresentate nella Fig. 14.

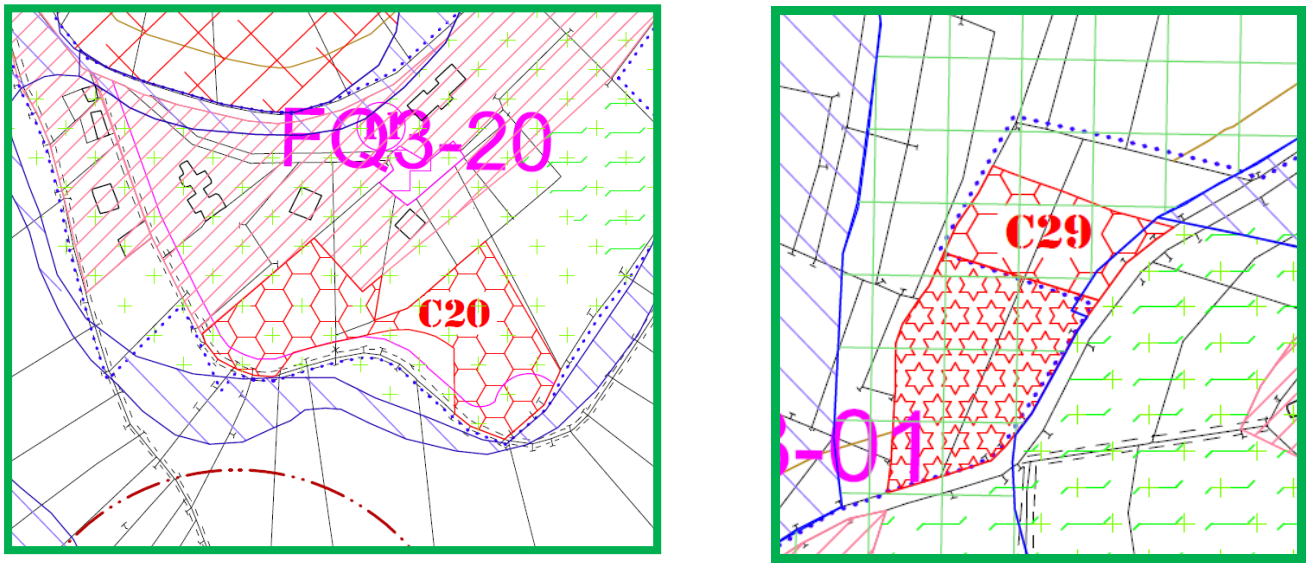

Fig. 20 - Estratto PRGC vigente – Area C20 (sx) area C29 (dx)

Le suddette aree non sono mai state attivate, nonostante (specialmente l'area C20) siano previste da lungo tempo nello strumento urbanistico: è pertanto intenzione dell'Amministrazione, soprattutto alla luce delle prescrizioni di tipo paesaggistico e ambientale conseguenti all'adeguamento alle tutele UNESCO, stralciarle e ricondurle alla destinazione agricola, come mostrato dagli estratti della proposta di variante rappresentati in Fig. 21.

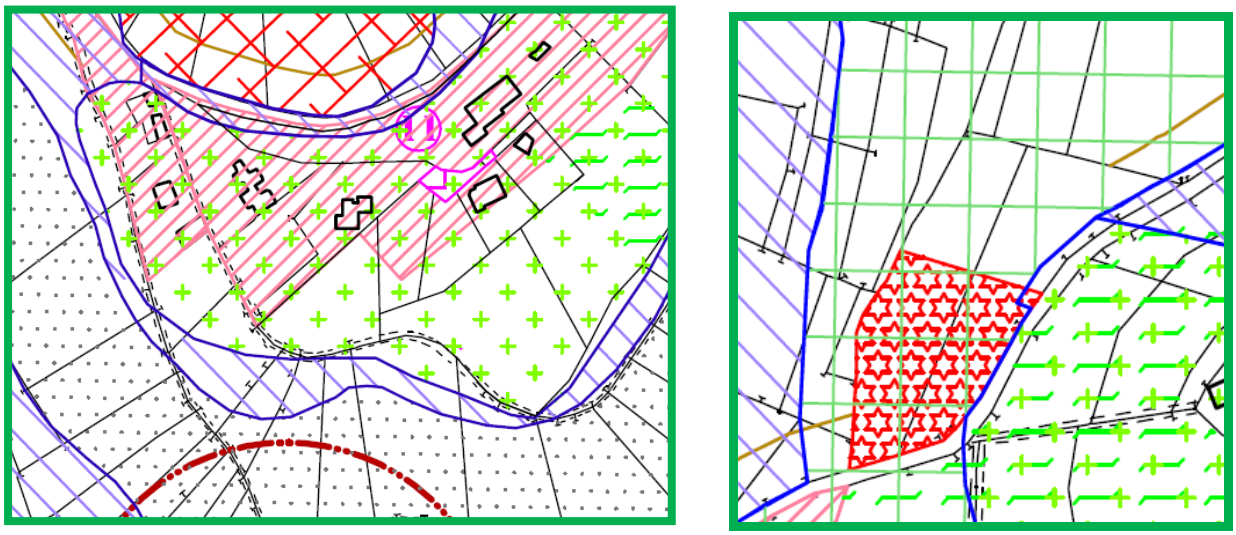

Fig. 21 – Estratti variante

Classificazione acustica:
Stante le sue caratteristiche e la sua collocazione territoriale, l'attuale piano di classificazione acustica inserisce l'area in classe III. In conformità al principio del mantenimento delle buone condizioni acustiche, laddove esistenti ed in particolare per le adiacenti aree residenziali (incluse in classe III), si ritiene il mantenimento in classe III la scelta più opportuna al fine di garantire le

migliori condizioni qualitative.
La Fig. 22 rappresenta l'individuazione delle aree in esame sul vigente P.C.A.

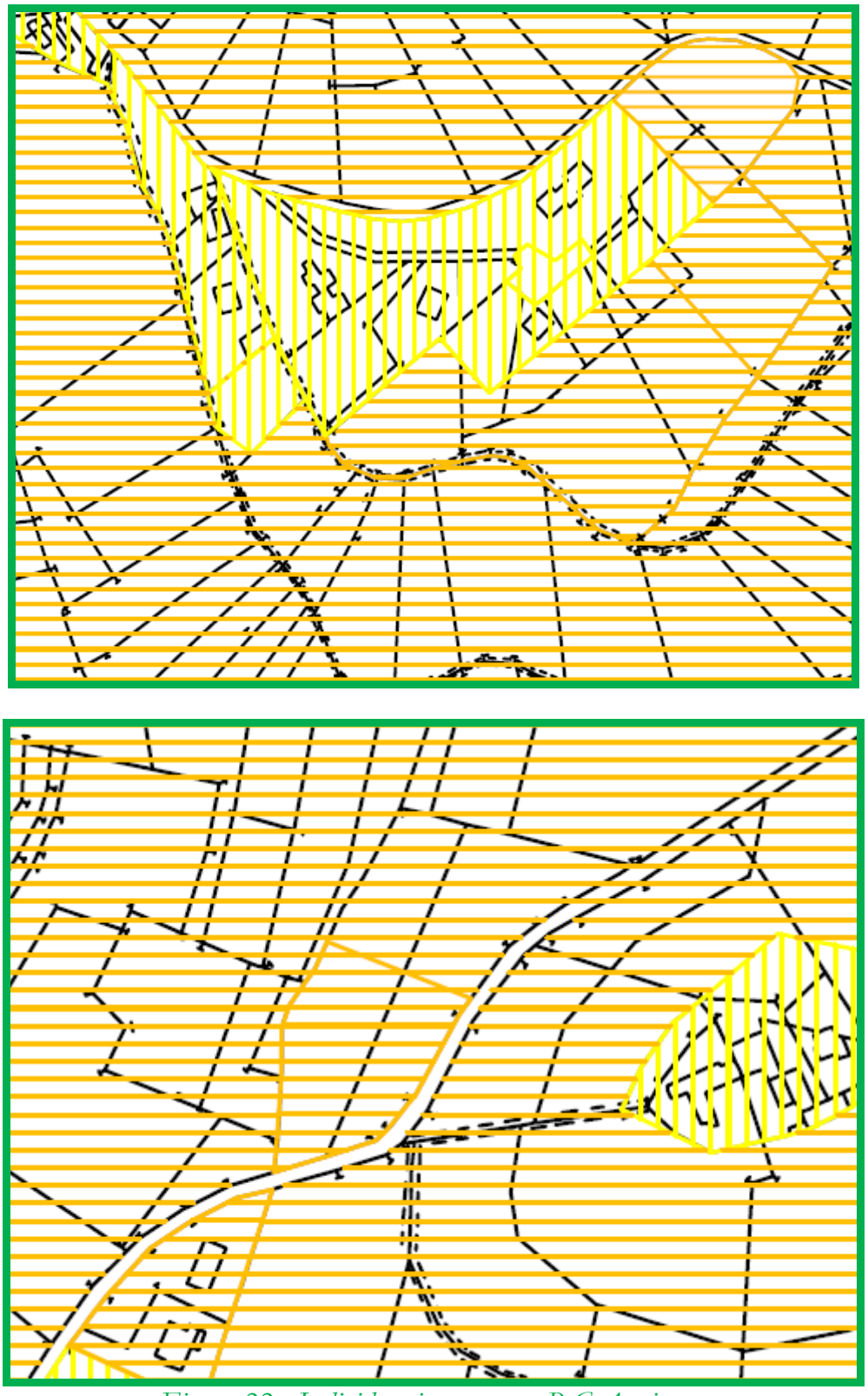

Figura 22 - Individuazione aree su P.C.A. vigente

Argomento 24 Creazione di spazio pubblico attrezzato 24 lungo percorso di pregio paesaggistico

Al fine di adempiere alle prescrizioni di tutela del sito UNESCO, è opportuno identificare aree da destinate a spazio pubblico lungo il percorso di pregio paesaggistico sito in via Garibaldi, in prossimità di un punto panoramico: nel caso particolare si identifica lo spazio pubblico 24 da destinare ad area attrezzata. Tale area sarà attrezzata unicamente con alcune panchine per la sosta e sarà mantenuta con pavimentazione in erba o ghiaia: per tale motivo si ritiene accettabile la scelta di tale area, anche se inserita in classe IIIa dalla carta di sintesi della pericolosità geomorfologica. Si evidenzia che non sono state reperite altre aree, idonee allo scopo, site in classi di pericolosità inferiori.
La Fig. 23 riporta, nella parte sinistra, un estratto del vigente P.R.G.C., mentre nella parte destra riporta un estratto della presente variante con la previsione dello spazio pubblico 24.

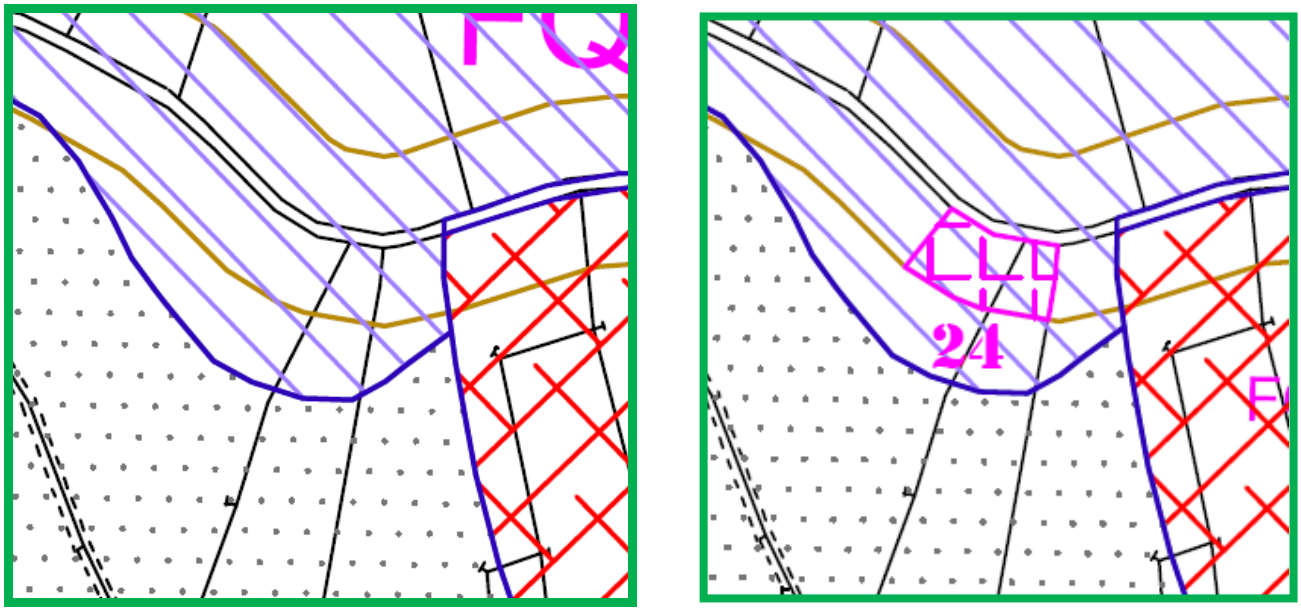

Fig. 23 - Estratto vigente PRGC (sinistra) e variante (destra

Classificazione acustica:
Stante le sue caratteristiche e la sua collocazione territoriale, l'attuale piano di classificazione acustica inserisce l'area in classe III. In conformità al principio del mantenimento delle buone condizioni acustiche, laddove esistenti ed in particolare per le adiacenti aree residenziali (incluse in classe III), si ritiene il mantenimento in classe III la scelta più opportuna al fine di garantire le migliori condizioni qualitative.
La Fig. 24 rappresenta l'individuazione delle aree in esame sul vigente P.C.A.

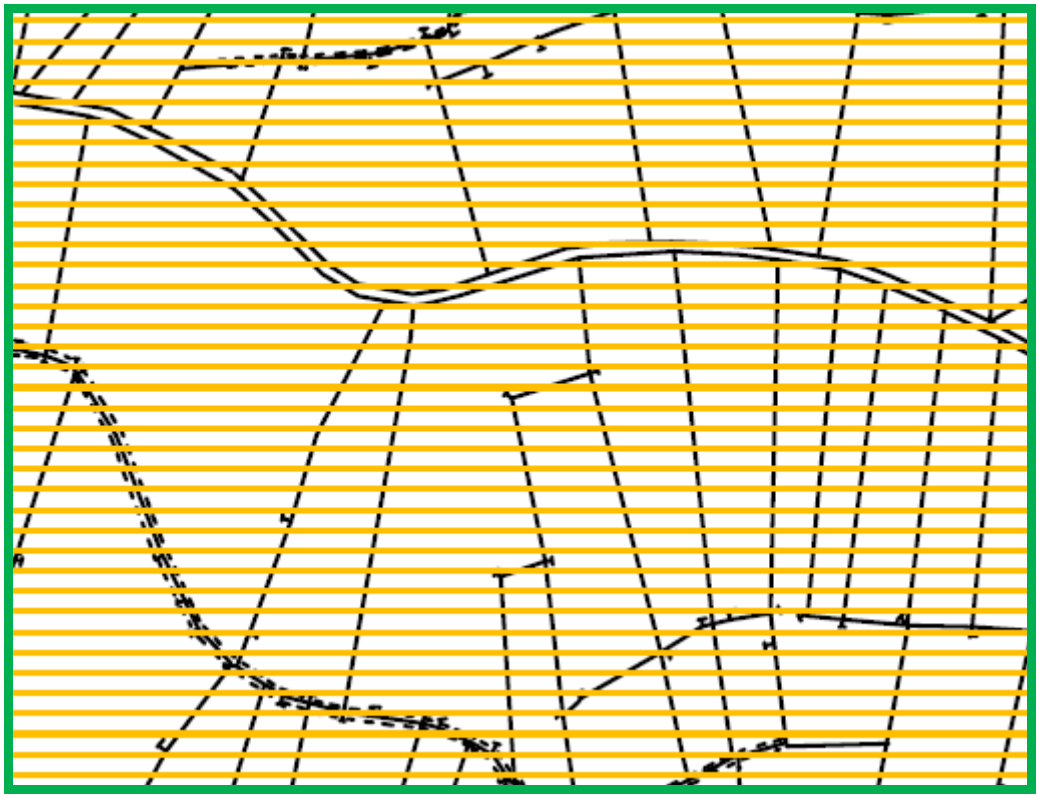

Figura 24 - Individuazione aree su P.C.A. vigente

5. APPENDICE

Legenda retini Piano di Classificazione Acustica

Col.	Classe	Definizione
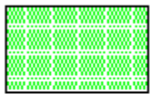	I	Aree particolarmente protette
	II	Aree ad uso prevalentemente residenziale
	III	Aree di tipo misto
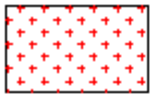	IV	Aree di intensa attività umana
	V	Aree prevalentemente industriali
	VI	Aree esclusivamente industriali

Tn Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il 26 ottobre 1995 è stata emanata la Legge quadro sull'inquinamento acustico n° 447, che ha sancito i principi fondamentali per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico ambientale. Attraverso questa Legge sono stati definiti gli strumenti per affrontare in maniera organica la problematica dell'inquinamento da rumore e sono stati individuati i soggetti destinatari di funzioni e di obblighi per adempiere a tale fine.

Lo schema a "decreti attuativi" definito dalla Legge 447/95 ha permesso nell'arco di questi anni di ridefinire il quadro normativo di settore e di dotare di strumenti tecnico-amministrativi gli Enti deputati ad attuare la strategia delineata dal legislatore.

Tra i decreti promulgati risultano d'interesse per l'elaborazione degli studi di clima acustico degli insediamenti i seguenti atti normativi: il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e il Decreto del Ministero dell'Ambiente "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" del 16 marzo 1998.

Il quadro normativo di riferimento per la problematica degli studi di clima acustico si completa con il recepimento da parte della Regione Piemonte dei contenuti e degli indirizzi stabiliti dalla Legge Quadro, costituito dalla Legge n° 52, "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" del 20 ottobre 2000.

La Legge Quadro n° 447/95

La Legge Quadro stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e

dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'art.117 della Costituzione, regolando e disciplinando direttamente la materia dell'inquinamento acustico.
Una delle principali novità della Legge Quadro consiste nell'adozione di una strategia preventiva per affrontare il problema dell'inquinamento acustico. All'interno di questa chiave d'azione il legislatore considera l'inquinamento da rumore un fattore strettamente connesso alla pianificazione territoriale. Per la realizzazione degli obiettivi della legge il legislatore definisce un percorso fondato sul decentramento delle funzioni, mantenendo la potestà di indirizzo e di coordinamento dello Stato e rafforzando il ruolo degli Enti locali.
L'operatività della Legge Quadro è strettamente legata all'emanazione dei numerosi decreti previsti dalla stessa. Qui di seguito si riporta l'elenco delle azioni normative previste dalla Legge Quadro 447/95 con gli atti normativi previsti e il loro stato di attuazione.

AZIONI NORMATIVE	ATTI NORMATIVI PREVISTI	RIFERIMENTO NORMATIVO (LEGGE 447/1995)	TERMINE PER L'EMANAZIONE	STATUS
Abrogazione norme incompatibili	Regolamento approvato con D.p.r. su proposta Ambiente di concerto con Ministri competenti	art. 16	30 marzo 1996	non emanato
Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo	D.m. Ambiente di concerto con Industria	art. 15, comma 4	30 giugno 1996	D.m. 11 dicembre 1996 (G.U. 4 marzo 1997, n. 52)
Valori limite di emissione, di immissione, di attenzione, di qualità	D.p.c.m. su proposta Ambiente di concerto con Sanità, sentita la Conferenza Stato-Regioni	art. 3, comma 1, lett. a)	30 settembre 1996	D.p.c.m. 14 novembre 1997 (G.U. 1° dicembre 1997, n. 280)
Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico	D.m. Ambiente di concerto con Sanità e, secondo le rispettive competenze, con Lavori pubblici, Industria e Trasporti	art. 3, comma 1, lett. c)	30 settembre 1996	D.m. 16 marzo 1998 (G.U. 1° aprile 1998, n. 76)
Requisiti acustici passivi degli edifici	D.p.c.m. su proposta Ambiente di concerto con Sanità e, secondo le rispettive competenze, con Lavori pubblici, Industria e Trasporti	art. 3, comma 1, lett. e)	30 settembre 1996	D.p.c.m. 5 dicembre 1997 (G.U. 22 dicembre 1997, n. 297)
Criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni	D.m. Ambiente di concerto con Trasporti	Art. 3, comma 1, lett. l)	30 settembre 1996	non emanato
Requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo	D.p.c.m. su proposta Ambiente di concerto con Sanità e, secondo le rispettive competenze, con Lavori pubblici, Industria e Trasporti	art. 3, comma 1, lett. h)	30 settembre 1996	D.p.c.m. 16 aprile 1999, n. 215 (G.U. 2 luglio 1999, n. 153) Abroga il D.p.c.m. 18 settembre 1997 (pubblicato sulla G.U. del 6.10.97, n. 233)
Rumore aereo	Regolamento di esecuzione approvato con D.p.r. su proposta Ambiente di concerto, secondo le rispettive competenze, con Sanità, Lavori pubblici, Industria, Trasporti e Difesa	art. 11	30 dicembre 1996	D.p.r. 11 dicembre 1997, n. 496 (G.U. 26 gennaio 1998, n. 20) D.p.r. 9 novembre 1999, n. 476 (G.U. 17 dicembre 1999, n. 295)

Rumore stradale	Regolamento di esecuzione approvato con D.p.r. su proposta Ambiente di concerto, secondo le rispettive competenze, con Sanità, Lavori pubblici, Industria, Trasporti e Difesa	art. 11	30 dicembre 1996	D.p.r. 30 marzo 2004, n. 142
Rumore ferroviario	Regolamento di esecuzione approvato con D.p.r. su proposta Ambiente di concerto, secondo le rispettive competenze, con Sanità, Lavori pubblici, Industria, Trasporti e Difesa	art. 11	30 dicembre 1996	D.p.r. 18 novembre 1998, n. 459 (G.U. 4 gennaio 1999, n. 2)
Rumore da attività motoristica	Regolamento di esecuzione approvato con D.p.r. su proposta Ambiente di concerto, secondo le rispettive competenze, con Sanità, Lavori pubblici, Industria, Trasporti e Difesa	art. 11	30 dicembre 1996	D.p.r. 3 aprile 2001, n. 304 (G.U. 26 luglio 2001, n. 172)
Direttive per la predisposizione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore per i gestori delle infrastrutture di trasporto	D.m. Ambiente	art. 10, comma 5	30 dicembre 1996	D.m. 29 novembre 2000 (G.U. 6 dicembre 2000, n. 285) D.m. 23 novembre 2001 (G.U. 12 dicembre 2001, n. 288)
Requisiti acustici sistemi di allarme e dei sistemi di refrigerazione	D.m. Ambiente di concerto con Industria e Trasporti	art. 3, comma 1, lett. g)	30 giugno 1997	non emanato
Metodologia di misurazione del rumore aeroportuale	D.m. Ambiente di concerto con Trasporti	art. 3, comma 1, lett. m)	30 giugno 1997	D.m. 31 ottobre 1997 (G.U. 11 novembre 1997, n. 267) D.m. 20 maggio 1999 (G.U. 24 settembre 1999, n. 225) D.m. 3 dicembre 1999 (G.U. 10 dicembre 1999, n. 289)
Criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture	D.m. Lavori pubblici di concerto con Ambiente e Trasporti	art. 3, comma 1, lett. f)	30 giugno 1997	non emanato
Campagne informazione del consumatore e di educazione scolastica	D.m. ambiente sentite le associazioni ambientaliste e dei consumatori	art. 3, comma 1, lett. n)	non previsto	non emanato
Tecnico competente	D.p.c.m.	non previsto espressamente	non previsto	non emanato

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

In attuazione a quanto stabilito dalla Legge Quadro, il Decreto determina i valori limite di emissione, di immissione, di attenzione, di qualità e definisce le classi di destinazione d'uso del territorio sulla base delle quali i Comuni devono effettuarne la classificazione acustica.
Il Decreto introduce il concetto ed il significato delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art.11, comma 1 della Legge 447/95. Questi buffer si "sovrappongono" alla zonizzazione acustica "generale", determinando di fatto delle zone di "deroga parziale" ai limiti per il rumore prodotto dalle infrastrutture stesse.
Il decreto fissa, inoltre, a 5 dB(A) durante il giorno e a 3 dB(A) durante la notte il valore limite differenziale, cioè la differenza massima tra il livello del rumore ambientale (in presenza delle sorgenti disturbanti) e quello del rumore residuo (in assenza delle sorgenti).

Decreto Ministero dell'Ambiente 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
Il decreto, emanato in ottemperanza al disposto dell'art. 3 comma 1, lettera c) della Legge Quadro sull'inquinamento acustico, individua le specifiche che devono essere soddisfatte dal sistema di misura e le relative norme di riferimento; quando e come la strumentazione deve essere calibrata e quale è il requisito tecnico che rende valida una misura fonometrica.
I criteri e le modalità di esecuzione delle misure sono minuziosamente regolate nell'Allegato B, ad eccezione di quelli relativi al rumore stradale e ferroviario cui è dedicato l'Allegato C.
Nell'Allegato D sono invece previsti gli elementi necessari affinché il rapporto contenente i dati relativi alle misure sia valido.

Legge Regionale n.52 del 20 ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".
La Regione Piemonte ha disciplinato gli aspetti di propria competenza, individuati dall'art.4 della Legge Quadro, attraverso l'emanazione della L.R. 52/2000. In particolare, per l'aspetto specifico inerente la Classificazione Acustica e le azioni ad essa connesse, la L.R. 52/2000 interviene direttamente o prevedendo ulteriori provvedimenti normativi riguardanti i seguenti aspetti:

- emanazione dei criteri in base ai quali i Comuni procedono alla classificazione acustica del proprio territorio;
- poteri sostitutivi in caso di inerzia o di conflitto dei Comuni o enti competenti;
- modalità, scadenze e sanzioni per l'obbligo di classificazione acustica del territorio;
- modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- procedure ad eventuali ulteriori criteri per la predisposizione e l'adozione dei Piani di Risanamento Acustico da parte dei Comuni;
- criteri e le condizioni per l'individuazione da parte dei Comuni di valori inferiori a quelli determinati con il D.P.C.M. 14/11/1997;
- modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;
- competenze delle Province in materia di inquinamento acustico e organizzazione dei servizi di controllo nell'ambito del territorio regionale;
- criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico da parte dei titolari di progetti o di opere indicati all'art. 8 comma 2,
- predisposizione del Piano Regionale Triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.

I “Criteri per la classificazione acustica del territorio”, come precedentemente accennato, sono stati emanati con la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 6 agosto 2001 n°85-3802 “Linee guida per la classificazione acustica del territorio”, pubblicata sul BUR del 14 agosto 2001 n° 33.

I criteri per la redazione della documentazione di valutazione di clima acustico sono stati emanati con la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 46-14762 “Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico”, pubblicata sul BUR del 24 febbraio 2005 n° 8.